



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 9 – Settembre 2026

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Conclusioni dell'Avvocato Generale Rimvydas Norkus, presentate il 3 settembre 2026, causa C-218/25, <i>Wompou</i>	2
Conclusioni dell'Avvocato Dean Spielmann presentate il 3 settembre 2026, causa C-394/25, <i>Volta</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 24 settembre 2026, causa C-511/25, <i>Prokoda</i>	3
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 3 settembre 2026, <i>B.C. c. Italia</i> , ric. n. 42909/23	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza dell'8 settembre 2026, <i>A.A. c. Paesi Bassi</i> , ric. n. 7481/23	4
Corte europea dei diritti umani, decisione (radiazione dal ruolo) del 10 settembre 2026, <i>S.S. c. Polonia</i> , ric. n. 37042/20.....	5
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 24 settembre 2026, <i>A.M. e altri c. Grecia</i> , ric. nn. 11022 e 3 altri	5
Giurisprudenza nazionale	6
Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, decreto del 19 settembre 2026	6

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Conclusioni dell'Avvocato Generale Rimvydas Norkus, presentate il 3 settembre 2026, causa C-218/25, Wompou](#)

Categoria: Immigrazione

aParole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini del rimpatrio – Appositi centri di permanenza temporanea – Legittimità di restrizioni o costrizioni aggiuntive – Controllo giurisdizionale

Fatto: BC, cittadino di un paese terzo trattenuto presso il Justitieel Complex Schiphol («JCS»), ha impugnato il provvedimento di trattenimento, contestando che la struttura possa qualificarsi come «apposito centro di permanenza temporanea» ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115. Il giudice adito ha pertanto chiesto alla Corte di giustizia di precisare le caratteristiche di tali centri. Nella precedente [sentenza Landkreis Gifhorn](#), la Corte aveva chiarito che essi devono limitare la libertà dello straniero a una permanenza continuativa in uno spazio ristretto e chiuso, nella misura strettamente necessaria a preparare l'allontanamento, senza assumere carattere punitivo né modalità assimilabili alla detenzione carceraria. La Corte è ora chiamata a precisare i limiti di tali restrizioni, l'ammissibilità di misure ulteriori non direttamente funzionali all'allontanamento e la portata del controllo del giudice nazionale.

Esito/punto di diritto: Secondo l'Avvocato generale, l'articolo 16 della direttiva 2008/115/CE consente di imporre ai cittadini di paesi terzi, in stato di trattenimento, obblighi ulteriori rispetto alla permanenza in uno spazio ristretto, purché tali misure non abbiano carattere punitivo né rendano il trattenimento assimilabile a una pena detentiva. Ove incidano sui diritti e sulle libertà garantiti dalla Carta, esse devono rispettare il divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti sancito dall'articolo 4 e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, essere previste dalla legge, salvaguardare il contenuto essenziale dei diritti e risultare necessarie e proporzionate al perseguimento di finalità di interesse generale o alla tutela dei diritti altrui, quali la prevenzione dei disordini nel centro e la protezione delle persone trattenute e del personale. In considerazione dell'incidenza del trattenimento e delle relative condizioni sui diritti fondamentali, il giudice nazionale, in presenza di seri indizi di violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva, deve sottoporle a un rigoroso controllo.

[Conclusioni dell'Avvocato Dean Spielmann presentate il 3 settembre 2026, causa C-394/25, Volta](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 7, paragrafo 2 – Misure di integrazione – Principio di non discriminazione

Fatto: Il coniuge di B e il partner di A (di seguito, individualmente, i «soggiornanti») hanno presentato, per conto delle due cittadine di paesi terzi e, nel caso di A, anche dei suoi figli, domanda di visto per soggiorno di lunga durata ai fini del ricongiungimento familiare nei Paesi Bassi. Il Segretario di Stato ha respinto le domande e le successive opposizioni, poiché le interessate non avevano superato all'estero la prima fase del percorso di integrazione civica, relativa alla conoscenza elementare della lingua e della società olandese, né ricorrevano i presupposti per l'esenzione o la dispensa in ragione di particolari circostanze individuali. Il Tribunale dell'Aia, invece, ha accolto i ricorsi di A e B e annullato le decisioni impuginate, ritenendo che l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sugli stranieri del 2000 determinasse una disparità fondata sulla nazionalità, contraria all'articolo 14 CEDU, in combinato disposto con l'articolo 8, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86. Ha rilevato, in particolare, che gli stranieri soggetti al requisito erano trattati diversamente da quelli esentati, pur trovandosi in una situazione comparabile, e che il Ministro non ne aveva adeguatamente dimostrato né l'idoneità a favorire l'integrazione, né la giustificazione oggettiva. Il Segretario di Stato ha impugnato le sentenze dinanzi al Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, che ha chiesto alla Corte di chiarire se l'esenzione dal requisito riconosciuta, in base alla nazionalità, ai cittadini di determinati

paesi terzi sia conforme ai principi di non discriminazione e parità di trattamento, precisando così i limiti della discrezionalità degli Stati membri nell'applicazione della direttiva 2003/86.

Esito/punto di diritto: Secondo l'Avvocato generale, l'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, non osta a una normativa nazionale che, ai fini dell'ottenimento di un visto per soggiorni di lunga durata, opera una distinzione in base alla nazionalità tra i cittadini di paesi terzi che devono soddisfare una misura di integrazione, quale il requisito di integrazione civica all'estero, e quelli che ne sono esentati. Secondo l'Avvocato, infatti, la determinazione dei cittadini di paesi terzi tenuti ad adempiere una determinata misura di integrazione per poter essere ammessi nel territorio dello Stato membro ospitante deriva da scelte di natura politica che, in quanto tali, non sono sindacabili alla luce del principio di parità di trattamento. In ogni caso, gli Stati membri non possono tuttavia definire le categorie interessate in modo discriminatorio per uno dei motivi, elencati in via non esaustiva, dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, che vieta *qualsiasi* discriminazione senza le specifiche limitazioni previste dal successivo paragrafo 2. Il *considerando* 5 della direttiva impone, del resto, che essa sia attuata nel rispetto di tale disposizione.

[Corte di giustizia, sentenza del 24 settembre 2026, causa C-511/25, Prokoda](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2, primo comma – Domanda di protezione internazionale presentata in un altro Stato membro – Articolo 17 – Clausola discrezionale

Fatto: E. K., cittadino russo, ha presentato domanda di protezione internazionale nella Repubblica ceca, ma il Ministero dell'Interno ceco ha individuato nel Regno dei Paesi Bassi lo Stato membro competente a esaminarla, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento Dublino III. La Corte regionale di Brno, adita da E. K., ha annullato tale decisione, ritenendo che il Ministero non avesse adeguatamente verificato l'eventuale esistenza, nel sistema di asilo olandese, di carenze sistemiche tali da esporre il ricorrente al rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta, né avesse sufficientemente motivato il mancato esercizio del potere discrezionale previsto dall'articolo 17 del medesimo regolamento. Il Ministero ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte suprema amministrativa della Repubblica ceca, che ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 e, quindi, sull'ambito di applicazione della clausola discrezionale in esso contenuta.

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia ha rilevato che il tenore dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III si presta a due interpretazioni. Il richiamo alla deroga all'articolo 3, paragrafo 1, potrebbe limitarne l'ambito ai criteri di competenza del capo III, escludendo quello residuale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, primo comma. Tuttavia, la facoltà dello Stato membro di esaminare una domanda anche quando non sia competente «in base ai criteri stabiliti [nel] regolamento» si riferisce all'insieme dei criteri ivi previsti. Pertanto, secondo la Corte, alla luce del contesto, della finalità e della genesi della disposizione, l'articolo 17, paragrafo 1, consente a uno Stato membro di esaminare una domanda di protezione internazionale anche quando la competenza di un altro Stato membro derivi dal criterio residuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 3 settembre 2026, B.C. c. Italia, ric. n. 42909/23](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 5 CEDU – Detenzione – Minore non accompagnato – Centro di accoglienza per adulti

Fatto: Il ricorrente è un cittadino della Costa d’Avorio giunto in Italia nel 2023, in qualità di minore non accompagnato, per chiedere protezione internazionale. È stato successivamente collocato presso il centro di accoglienza per adulti e centro per richiedenti asilo (C.A.R.A.) di Restinco (Brindisi), struttura che all’epoca era destinata a ospitare minori non accompagnati. Il ricorrente ha lamentato le precarie condizioni di permanenza e lo stato di privazione della libertà personale. È rimasto nel centro per adulti per circa due mesi e mezzo finché, in seguito all’applicazione dell’art. 39 del Regolamento di procedura della Corte Edu, è stato trasferito in una struttura specializzata per minori non accompagnati e gli è stato successivamente nominato un nuovo tutore. Dinanzi alla Corte di Strasburgo, ha sostenuto di essere stato privato illegittimamente della libertà e di non aver potuto contestare la propria detenzione, in violazione dell’art. 5 CEDU, nonché di essere stato trattenuto in condizioni detentive inadeguate, in violazione dell’art. 3 CEDU.

Esito/punto di diritto: Con riferimento all’art. 5 CEDU, la Corte ha rilevato che il ricorrente non era in grado di lasciare il centro ed era stato ivi collocato in assenza di una base giuridica chiara e accessibile o di una decisione motivata che ne disponesse la detenzione. Ha pertanto stabilito che la privazione della libertà era stata arbitraria. La mancanza di una base giuridica ha inoltre comportato l’impossibilità di informare adeguatamente il ricorrente sui motivi della detenzione o di fornirgli informazioni sufficienti per contestare la decisione dinanzi a un tribunale. Di conseguenza, la Corte ha accertato la violazione dell’art. 5, paragrafi 1, 2 e 4, della CEDU. Il ricorrente ha altresì lamentato condizioni materiali inadeguate, sovraffollamento e mancanza di socializzazione, invocando l’art. 3. Tuttavia, sulla base degli elementi disponibili, la Corte ha concluso che le condizioni e il livello di assistenza forniti – ivi compreso il supporto medico, psicologico ed educativo – non raggiungevano la soglia di gravità necessaria per configurare un trattamento inumano o degradante: ha così escluso una violazione dell’art. 3 CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza dell’8 settembre 2026, A.A. c. Paesi Bassi, ric. n. 7481/23](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Ricongiungimento familiare – Poligamia – Yemen – Paesi Bassi

Fatto: Il ricorrente è un cittadino yemenita che ha contratto tre matrimoni poligamici in Yemen, dai quali ha avuto tredici figli. Giunto nei Paesi Bassi, ha chiesto e ottenuto lo *status* di rifugiato. Le autorità olandesi hanno concesso il ricongiungimento familiare con la prima moglie e i loro otto figli, ma lo hanno negato per i cinque figli nati dai matrimoni successivi (il secondo e il terzo), ritenendo la poligamia contraria all’ordine pubblico nei Paesi Bassi. Le autorità hanno rilevato che tali figli vivevano con le rispettive madri in Turchia, dove avevano accesso ad alloggio, istruzione e assistenza sanitaria. Il ricorrente ha contestato senza successo le decisioni interne, adducendo ragioni a sostegno del ricongiungimento familiare quali il rischio concreto di maltrattamenti in Yemen e l’impossibilità di risiedervi, l’interesse a condurre una vita familiare nei Paesi Bassi, nonché l’interesse superiore dei figli nati dai matrimoni successivi e la loro condizione di dipendenza dal padre. Dinanzi alla Corte Edu, il ricorrente ha lamentato che il diniego del ricongiungimento da parte delle autorità olandesi violava il suo diritto alla vita familiare, ai sensi dell’articolo 8 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte ha innanzitutto ribadito che la tutela della vita familiare si applica sia alle famiglie “legittime” che a quelle “illegittime” e che il concetto di famiglia non si limita alle relazioni fondate sul matrimonio. Ha pertanto riconosciuto l’esistenza di una vita familiare tra il ricorrente e i suoi cinque figli, a prescindere dal fatto che il suo secondo e terzo matrimonio poligamico non fossero riconosciuti nei Paesi Bassi. Ha poi rilevato, da un lato, che vi è un forte consenso europeo a proposito del divieto di poligamia; dall’altro, che il ricorrente aveva scelto di mantenere tutti e tre i matrimoni, pur avendo avuto la possibilità di regolarizzare la propria situazione secondo la normativa olandese. Ha quindi ritenuto che gli Stati membri

godono di un ampio margine di apprezzamento nel decidere se consentire il ricongiungimento familiare tra padri e figli nati da matrimoni poligamici. Nell'ambito di tale margine di apprezzamento, la Corte ha constatato che le autorità olandesi avevano effettuato una valutazione individuale della situazione del ricorrente e avevano bilanciato il suo diritto alla vita familiare con gli interessi legati al controllo dell'immigrazione e all'ordine pubblico. Nonostante la situazione nello Yemen, i figli vivevano con le loro madri in Turchia, dove avevano accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria e non vi erano prove che subissero violenze in quel paese. Essi non avevano legami con i Paesi Bassi se non il rapporto con il ricorrente – il quale poteva mantenere i contatti e far loro visita – e non presentavano alcuna particolare dipendenza da lui oltre al sostegno economico. La Corte, inoltre, ha ricordato che, nei casi di ricongiungimento familiare, l'interesse superiore del minore riveste un'importanza fondamentale, ma tale interesse non può essere di per sé decisivo né impone automaticamente l'ammissione del minore in uno Stato contraente. La Corte ha quindi concluso che le autorità nazionali avevano realizzato un giusto equilibrio tra il diritto del ricorrente al rispetto della propria vita familiare e gli interessi dello Stato a garantire il controllo dell'immigrazione e l'ordine pubblico, non riscontrando alcuna violazione dell'articolo 8 CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, decisione \(radiazione dal ruolo\) del 10 settembre 2026, S.S. c. Polonia, ric. n. 37042/20](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 13 CEDU – Art. 3 CEDU – Art. 1, Prot. 7 CEDU – Espulsione – Polonia

Fatto: Il ricorrente, cittadino tagiko, ha contestato una decisione di rimpatrio emessa dal Ministero dell'Interno polacco, la quale comportava anche il divieto di ingresso nello spazio Schengen. Sebbene la Corte suprema amministrativa avesse inizialmente sospeso l'esecuzione della decisione e successivamente l'avesse annullata, il procedimento è stato dichiarato estinto in seguito alla partenza volontaria del ricorrente dalla Polonia. Il ricorrente ha adito la Corte di Strasburgo – nonostante avesse lasciato il territorio polacco – lamentando la violazione degli articoli 13, 3, 1 del Protocollo n. 7, della CEDU, in relazione alla mancanza di un ricorso effettivo dotato di effetto sospensivo. Il governo polacco ha sostenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile; il ricorrente, dal canto suo, ha scelto di proseguire l'azione dinanzi alla Corte di Strasburgo.

Esito/punto di diritto: La Corte rileva che il ricorrente ha scelto liberamente di lasciare la Polonia e di risiedere altrove, nonostante avesse ottenuto due distinte misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento di procedura della Corte, che lo tutelavano dal rischio di un allontanamento forzato dalla Polonia verso il Tagikistan. Inoltre, la Corte osserva che il ricorrente stesso ha omesso di impugnare la decisione interna contestata. Di conseguenza, ritiene che il ricorrente abbia egli stesso impedito un esame approfondito della decisione che ne ordinava il rimpatrio e l'adozione di una decisione definitiva nel merito del caso. Egli non ha pertanto dimostrato la necessaria diligenza. Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che non è più giustificato proseguire l'esame del ricorso ai sensi dell'articolo 37, par. 1, lett. c), CEDU; la causa deve quindi essere cancellata dal ruolo.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 24 settembre 2026, A.M. e altri c. Grecia, ric. nn. 11022 e 3 altri](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Strutture di accoglienza – Sovraffollamento – Grecia – Condizioni di detenzione pessime

Fatto: I ricorrenti sono cittadini di diverse nazionalità che lamentano le condizioni di accoglienza e di vita cui erano stati sottoposti in quanto richiedenti asilo (tra cui sovraffollamento, mancato accesso ai beni di prima necessità, assenza di riscaldamento, accesso inadeguato ai servizi igienici, cibo inappropriato e insufficiente, mancato accesso all'assistenza medica) presso diverse strutture greche (Lesbo, Ritsona e Moria). Dinanzi alla Corte Edu, essi adducono la violazione dell'articolo 3 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte ha constatato che i ricorrenti, durante la permanenza nel campo di Ritsona e nel centro di accoglienza e identificazione di Moria a Lesbo, erano stati sottoposti a condizioni di vita estremamente precarie; pertanto, dichiara una violazione dell'art. 3 CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, decreto del 19 settembre 2026

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (UE) 2024/1348 – Frontiere – Rintraccio – Procedura accelerata – Riqualficazione

Fatto: La domanda di protezione internazionale proposta da un cittadino di un paese terzo è stata respinta per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-ter del d.lgs. n. 25/2008, all'esito della procedura accelerata alla frontiera prevista dagli artt. 43, par. 1, lett. b), e 42, par. 1, lett. j), del regolamento (UE) 2024/1348. L'interessato ha quindi impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale di Milano.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione della procedura accelerata alla frontiera di cui all'art. 43, par. 1, lett. b), richiamato dall'art. 45, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2024/1348. L'amministrazione aveva qualificato la fattispecie come rintraccio connesso all'attraversamento irregolare della frontiera esterna. Tuttavia, il considerando 57 e la giurisprudenza della Corte di giustizia richiedono uno stretto nesso temporale e spaziale tra attraversamento e rintraccio, sicché la procedura è applicabile soltanto se lo straniero è fermato durante o subito dopo l'attraversamento, in prossimità della frontiera, e non per il mero rintraccio nell'entroterra (cfr. [Corte di giustizia, sentenza del 7 giugno 2016, causa C-47/15, Affum, punto 72](#)). Nel caso di specie, la documentazione non indica il luogo del rintraccio: la determina della Commissione territoriale si limita a richiamare la norma, mentre gli atti della Questura di Agrigento e la notifica dello screening a Lampedusa potrebbero ricondurre il caso a uno sbarco conseguente a un'operazione di ricerca e soccorso, previsto dalla lett. c). Trattandosi di procedure accelerate e speciali rispetto a quella ordinaria, la genericità della motivazione del provvedimento amministrativo in ordine al presupposto della procedura di frontiera (nel quale non viene dato conto del luogo di approdo, o della durata della permanenza in hotspot, della durata degli spostamenti dei richiedenti asilo e delle condizioni in cui avvengono) viola le garanzie procedurali alle quali queste procedure sono vincolate, impedendo un adeguato controllo giudiziale. Devono quindi essere rimossi, già in sede cautelare, gli effetti dell'erronea applicazione della procedura: il giudizio prosegue secondo il rito dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, anziché ai sensi dell'art. 35-ter, e opera la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato prevista dal comma 3. Esclusa la legittima applicazione della procedura di frontiera, non ricorre infatti l'eccezione di cui all'art. 68, par. 3, del regolamento (UE) 2024/1348, relativa al rigetto per infondatezza o manifesta infondatezza di una domanda esaminata con tale procedura, salvo il caso dei minori non accompagnati; la sospensione opera, pertanto, dalla proposizione del ricorso e per l'intera durata del giudizio.